

SCIENZA & POLITICA

per una storia delle dottrine



Democrazia diretta e democrazia rappresentativa. Il dibattito nella Francia rivoluzionaria (1789-1795)

Direct and Representative Democracy.
The Debate in Revolutionary France (1789-1795)

Antonio Senta

Università di Trieste

asenta@units.it

ABSTRACT

Il saggio analizza il dibattito sul concetto di democrazia nella Francia rivoluzionaria (1789-1795), mettendo in luce come esso si nutra di pratiche tipiche sia della democrazia rappresentativa, sia della democrazia diretta, mantenendo un equilibrio complesso e precario tra queste due forme di democrazia. Vengono passati in rassegna gli strumenti politico-istituzionali messi in campo, il dibattito parlamentare e le tre costituzioni del 1791, 1793 e 1795, a partire da alcuni concetti cardine come la rappresentanza, il mandato e le assemblee primarie. Più che distanti, o alternativi, tra loro, i concetti di democrazia rappresentativa e democrazia diretta risultano interdipendenti e caratterizzati da un rapporto di reciprocità.

PAROLE CHIAVE: Democrazia; Francia rivoluzionaria; Rappresentanza; Mandato; Assemblee primarie.


This essay explores the debate concerning the idea of democracy in the French Revolution (1789-1795). It shows that this idea is based upon representative democracy as well as direct democracy, maintaining a complex and precarious equilibrium between the two. It investigates the different political-institutional means used in those years, the parliamentary debates and the three constitutions (1791, 1793, 1795), focusing on concepts such as representation, electoral mandate and primary assemblies. Representative democracy and direct democracy turn out to be neither distant from nor alternative to each other, but interdependent and mutual.

KEYWORDS: Democracy; Revolutionary France; Representation; Electoral mandate; Primary assemblies.

SCIENZA & POLITICA, vol. XXIV, no. 56, 2017, pp. 151-178

DOI: <https://doi.org/10.6092/issn.1825-9618/7105>

ISSN: 1825-9618



1. *Democrazia diretta e democrazia rappresentativa: quale distanza?*

Il giurista austriaco Hans Kelsen ha scritto pagine classiche per la definizione liberale della democrazia, in cui chiarisce come l'ideale democratico sia quello della democrazia diretta, cioè dell'identità tra governanti e governati, e al contempo come la sua unica realtà possibile sia la democrazia rappresentativa nella forma del parlamentarismo e del voto a maggioranza¹. Kelsen sembra trarre conclusioni lapalissiane dalla celebre frase di Jean-Jacques Rousseau, in cui questi sottolinea come un sistema così perfetto come la democrazia – da intendersi nell'accezione di democrazia pura o diretta – non convenga agli uomini². «Se esistesse un popolo di dèi, si governerebbe democraticamente. Ma un governo così perfetto non è fatto per gli uomini» scrive il ginevrino, a indicare come la democrazia, intesa come incarico affidato a tutto il popolo o alla maggior parte di esso, non sia perseguibile³. «È contro l'ordine naturale che la maggioranza governi e la minoranza sia governata. Non si può immaginare che il popolo resti continuamente adunato per attendere agli affari pubblici»⁴.

Questi assunti poggiano sulla necessaria distinzione, operata da Rousseau, tra volontà generale, o corpo politico, e governo. «La volontà generale è sempre retta», tuttavia, nonostante il popolo voglia sempre il bene, «non sempre lo vede da sé» e ha quindi bisogno di «guide», di un «legislatore»⁵. Queste parole non sembrerebbero lasciare adito a dubbi d'interpretazione⁶.

Eppure tutto un altro indirizzo di pensiero aveva individuato la radicalità dell'autore del *Contract social* proprio nell'ideale di un esercizio diretto della

¹ H. KELSEN, *La Democrazia* (1929), Bologna, Il Mulino, 2010.

² J.-J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale o Principi di diritto politico* (1762), in J.-J. ROUSSEAU, *Scritti politici*, Torino, Utet, 1970, libro III, cap. IV.

³ *Ibidem*. Rousseau dichiara esplicitamente di voler prendere in considerazione gli uomini per «come sono», cfr. libro I.

⁴ *Ivi*, libro III, cap. IV.

⁵ *Ivi*, libro II, capp. III, IV. Cfr. a riguardo quanto scrive I. FLETSCHER in *La filosofia politica di Rousseau. Per la storia del concetto democratico di libertà* (1968), Milano, Feltrinelli, 1972, p. 133: «Ogni azione, egli [Rousseau] dice, ha due cause; una "spirituale" (*morale*), cioè la volontà, ed una fisica, ossia la forza materiale (*puissance*) che traduce in atto le direttive di quella» (corsi-vo nell'originale). Tuttavia Fletscher chiarisce che il legislatore in Rousseau è autorità di natura non tecnica, bensì esclusivamente morale (pp. 128-132), distinzione presente anche in Michel Troper che scrive: «Per Rousseau, in effetti, il legislatore, non è che l'autore "intellettuale" della legge. In nessun caso può essere considerato come il suo autore in senso giuridico», M. TROPER, *La separazione dei poteri e la storia costituzionale francese* (1973), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2005, p. 156n. Per quanto riguarda la volontà generale, Troper precisa che Rousseau fornisce questo criterio per definire la volontà generale (che non sempre coincide con la volontà della maggioranza): «il suo fine è generale ed essa tende al bene comune» (M. TROPER, *La separazione dei poteri e la storia costituzionale francese*, p. 162).

⁶ Cfr. anche questo passaggio «Una volta bene istituito il potere legislativo, si tratta di istituire nello stesso modo il potere esecutivo [...] in preda alla violenza contro la quale fu istituito», *ivi*, libro III, cap. XVI. Su questo tema cfr. R. DERATHE, *Les rapports de l'exécutif et du législatif chez J.J. Rousseau*, «Annales de philosophie politique», 5/1965, pp. 153-169.



sovranità da parte del popolo. Ad alcuni interpreti e protagonisti delle vicende rivoluzionarie, tra la convocazione degli Stati Generali (5 maggio 1789) e lo scioglimento della Convenzione (26 ottobre 1795), apparve chiaro il suo messaggio, e altrettanto chiaro, al di là di ogni ragionevole dubbio, sembrò loro il testo del *Contract social* nel teorizzare alcuni caratteri della democrazia moderna, fino a divenire uno strumento per un'azione politica partigiana.

Infatti Rousseau sostiene anche che una frequente pratica assembleare da parte del popolo sia l'antidoto all'inevitabile tendenza alla degenerazione dei sistemi di governo e che, dal momento che «la sovranità non può essere rappresentata [...] ogni legge che non sia stata ratificata dal popolo in persona è nulla»⁷, stabilendo un principio cardine della «vera democrazia»⁸: quello della ratifica, o sanzione, delle leggi da parte del popolo. A diventare celebri anche per il loro utilizzo nel dibattito politico sono così le sue espressioni secondo cui «il popolo inglese crede di essere libero, ma [...] lo è soltanto durante l'elezione dei membri del parlamento: appena questi sono eletti, esso torna schiavo, non è più niente»⁹, mentre proprio «nel momento in cui un popolo si dà dei rappresentanti non è più libero; anzi non esiste più»¹⁰. Ancora, egli evidenzia che la forza di un governo è cosa ben diversa dalla sua rettitudine e che «quanto più i magistrati sono numerosi, tanto più la volontà del corpo si avvicina alla volontà generale»¹¹.

Altri passaggi del *Contract social* sono stati utilizzati per suffragare le proprie tesi da parte di chi ha considerato la democrazia diretta come una sorta di meta ideale di ogni governo virtuoso, cercando così, se non di eliminare la distinzione tra governo e volontà generale, almeno di «accorciarne» la distanza. Ne cito due: «L'atto con il quale un popolo si sottomette a dei capi [...] è esclusivamente un mandato, un incarico, nel quale, come semplici funzionari del corpo sovrano, i capi esercitano in suo nome il potere di cui esso li ha fatti depositari, e che esso può limitare, modificare o riprendere quando gli pare, giacché l'alienazione di un tale diritto è incompatibile con la natura del corpo sociale, ed è contraria al fine dell'associazione»¹². In ultimo: «In una legislazione perfetta, la volontà particolare o individuale deve essere nulla, la volontà di corpo propria del governo molto subordinata, e di conseguenza la volontà generale o sovrana sempre dominante e unica regola di tutte le altre»¹³.

⁷ *Ivi*, libro III, cap. XV.

⁸ *Ivi*, libro IV, cap. III.

⁹ *Ivi*, libro III, cap. XV.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ *Ivi*, libro III, cap. II.

¹² *Ivi*, libro III, cap. I. Mi pare opportuno segnalare qui anche la seguente frase: «Lo Stato è legittimo soltanto quando è soggetto alla volontà generale», *ivi*, libro III, cap. XVI.

¹³ *Ivi*, libro III, cap. II.

A imporsi, tuttavia, nel pensiero liberale è la riflessione sul valore, e i meccanismi di funzionamento, dell'unica forma realizzabile di democrazia, quella «indiretta»¹⁴, secondo la formula kelseniana per cui la democrazia consta di «decisioni a maggioranza di un corpo di individui a direzione collegiale eletto per un breve termine da partiti politici aventi interessi opposti»¹⁵. L'insuperabilità del sistema rappresentativo è quindi l'assioma entro cui si situa tutto un filone di pensiero che da Benjamin Constant, lungo l'Ottocento e il Novecento, riflette sulla democrazia dei moderni¹⁶. Un primo indicatore del confine che separa la democrazia rappresentativa da quella diretta è la tipologia di mandato di cui sono investiti gli eletti, libero nella prima forma di democrazia, vincolato, o imperativo nella seconda (lo stesso Rousseau raccomanda la pratica dei mandati imperativi nelle sue *Considerazioni sul governo della Polonia*¹⁷).

Il mandato imperativo è una pratica presente già in alcuni sistemi di *Ancien Régime*. Per Alexis de Toqueville è stata proprio la pratica dei *cahiers de doléances* a permettere la convocazione degli Stati Generali e ad accendere le possibilità rivoluzionarie di partecipazione al potere. Tuttavia, la battaglia per la sua reintroduzione, condotta negli anni della Rivoluzione francese, non è un "ritorno" a una pratica prerivoluzionaria, ma una soluzione in senso maggiormente democratico della questione della rappresentanza.

Mandato libero significa invece, nelle parole di Norberto Bobbio, che «il rappresentante, una volta eletto, recide il rapporto di mandato, nel senso tecnico della parola, con l'elettore e deve occuparsi degli affari generali del paese, onde consegue che non può essere revocato per non avere eseguito le "istruzioni" di coloro che lo hanno eletto»¹⁸. È quanto aveva sostenuto l'abate Sieyès nel popolarissimo testo *Qu'est-ce que le Tiers État?* e nel suo intervento all'Assemblea del 19 giugno 1789 e che era stato recepito nella Costituzione francese del 1791, per la quale «I rappresentanti nominati nei dipartimenti non sono rappresentanti d'un dipartimento particolare, ma dell'intera nazione, e non potrà essere dato loro alcun mandato (Titolo III, cap. I, sez. III, art.

¹⁴ H. KELSEN, *La Democrazia*, p. 72.

¹⁵ *Ivi*, p. 350.

¹⁶ Cfr. B. CONSTANT, *Discorso sulla libertà degli Antichi paragonata a quella dei Moderni* (1819), Torino, Einaudi, 2001. Per una preliminare messa a fuoco della questione della rappresentanza cfr. G. PASQUINO (ed), *Rappresentanza e democrazia*, Roma-Bari, Laterza, 1988, in particolare N. BOBBIO, *Rappresentanza e interessi*, pp. 1-27; D. FISICHELLA, *La rappresentanza politica*, Roma-Bari, Laterza, 1996. Cfr. anche N. BOBBIO, *Della libertà dei moderni comparata a quella dei potestari*, «Nuovi Argomenti», II/1954, pp. 54-86.

¹⁷ «Il secondo mezzo [per evitare il terribile male della corruzione] consiste nel costringere i rappresentanti a seguire esattamente le istruzioni degli elettori e a far loro un rigoroso rendiconto della propria condotta alla dieta», in J.-J. ROUSSEAU, *Considerazioni sul governo della Polonia e sulla sua progettata riforma* (1782), in J.-J. ROUSSEAU, *Scritti politici*, Torino, Utet, 1979, pp. 1152.

¹⁸ N. BOBBIO, *Rappresentanza e interessi*, in G. PASQUINO (ed), *Rappresentanza e democrazia*, pp. 1-27.



7)»¹⁹. Secondo questa concezione coloro i quali siedono in parlamento non sono più solo mandatari, o commissari, ma rappresentanti, investiti quindi di libertà d'azione, condizione necessaria per non soggiacere agli interessi corporativi e per potersi dedicare a quelli generali. Ne consegue che concorrere alla loro elezione diventa la modalità di partecipazione principe del *demos* e anche l'unica a esso consentita, dal momento che l'«ordine rappresentativo» (e qui la definizione è di Sieyès) non attribuisce un ruolo istituzionale al popolo riunito in assemblee.

La “recisione” a cui fa riferimento Bobbio potrebbe indicare la necessità di riflettere oggi sul grado di effettiva legittimità di rappresentante di colui che agisce per conto di un mandante senza essere vincolato dalla sua volontà; ancora, allontanandosi da una analisi *stricto sensu* della forma e degli strumenti della democrazia diretta, si potrebbe riflettere sulle cause delle odierne dinamiche di progressiva separazione, o scollamento, tra governo e società, tra rappresentanti e rappresentati e provare a individuare se via sia un *deficit* originario nel sistema rappresentativo. Bernard Manin definisce tale sistema come «una forma di governo che, con la legittimazione popolare, consegna il potere e un'élite», in quanto le elezioni, anche a suffragio universale, avrebbero comunque una «natura aristocratica» segnalata dal fatto che i rappresentanti sarebbero – e sarebbero percepiti – da chi li elegge come diversi e superiori²⁰.

Diverse e diversamente combinabili tra loro sono le modalità teorizzate per appianare tale *deficit*, da una ripresa del concetto di mandato imperativo alla revocabilità dello stesso mandato, dalla rotazione degli incarichi al metodo dell'estrazione a sorte del rappresentante, in alternativa o in combinazione al voto, sulla base di una valorizzazione di pratiche operanti nell'Atene del V secolo a.C., nella repubblica romana, in alcune repubbliche italiane del Medioevo e del Rinascimento e nei cantoni svizzeri²¹. Centrali per un'analisi dei meccanismi in grado di garantire una piena partecipazione della cittadinanza al processo legislativo sono così anche le elaborazioni e le ricostruzioni storiche di quella «famiglia teorica» che più ha lavorato sulla natura democratica, ma anche federalista, di certo repubblicanesimo. Quest'ultimo si caratterizzerebbe per pensare la politica come processo deliberativo che muove dall'uguaglianza e che attribuisce massimo valore alla cittadinanza attiva, e

¹⁹ A. SAITTA, *Costituenti e costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875)*, Milano, Giuffrè, 1975, p. 259.

²⁰ B. MANIN, *Principi del governo rappresentativo* (1995), Bologna, Il Mulino, 2010, pp. VIII, 149; sul tema cfr. anche il recente, e divulgativo, D. VAN REYBROUCK, *Contro le elezioni. Perché votare non è più democratico* (2013), Milano, Feltrinelli, 2015.

²¹ Sull'influenza di alcune di queste tradizioni sull'illuminismo cfr. F. VENTURI, *Utopia e riforma nell'Illuminismo*, Torino, Einaudi, 1970.

declina quindi la libertà come «non-domination» o come capacità di autogoverno, arrivando a coinvolgere nella propria critica la logica della rappresentanza e la professionalizzazione della politica²².

Alcune di queste elaborazioni giungono fino ad oggi e intercettano un'epoca nella quale pare condivisa la percezione che la democrazia stia trionfando come sistema istituzionale, ma allo stesso tempo sia in profonda involuzione come forma politica. Un «disagio», quello patito da una «democrazia» oramai «sfigurata», analizzato variamente da numerose voci negli ultimi trent'anni, che, seppur con prospettive ed esiti diversi, si interrogano criticamente sulla distanza tra governanti e governati che caratterizza le moderne democrazie rappresentative²³.

Le cause di tale distanza sono variamente individuate. Citiamo qui solo tre categorie causali a titolo esemplificativo: per alcuni il problema di fondo è il fatto che la modernità, segnata, dopo la Riforma e le guerre di religione, dal primato della sovranità statale, segua «logiche peculiari» irriducibili alle logiche del pensiero presenti ad Atene, nella Roma repubblicana e nei Comuni medievali, in quanto sostituisce alla sovranità e al governo la pratica della *governance*; per altri le ragioni di questa supposta crisi sono strutturali e sono individuabili nell'intendere la democrazia in modo formale e non sostanziale, cioè nell'aver abbandonato la «circularità biunivoca popolo-sovrano» e nell'aver provocato la depoliticizzazione dei corpi intermedi; per altri ancora l'aporia della democrazia è costitutiva ed è individuata nel dualismo tra popolo sovrano e popolo che obbedisce, tra unità e molteplicità²⁴.

Pluralità delle cause e, insieme, complessità dei rimedi, o delle «riforme» possibili. Se infatti c'è chi ritiene l'aporia irrisolvibile all'interno del paradigma democratico e ipotizza quindi di andare «oltre» esso, gran parte della riflessione contemporanea si concentra sull'attuabilità di una necessaria riformulazione della democrazia attraverso una «ripoliticizzazione» della cittadinanza che rimetta «la politica al posto del comando», per citare il sottotitolo del primo lavoro di Pierre Rosanvallon, uno dei teorici più acuti della democrazia e del suo carattere «incompiuto»²⁵: ovvero permetta ai cittadini, attra-

²² Cfr. M. GEUNA, *La tradizione repubblicana e i suoi interpreti: famiglie teoriche e discontinuità concettuali*, «Filosofia Politica», XII, 1/1998, pp. 101-132. Cfr. anche M. VIROLI, *Repubblicanesimo*, Roma-Bari, Laterza, 1999.

²³ Cfr. C. GALLI, *Il disagio della democrazia*, Torino, Einaudi, 2011; N. URBINATI, *Democrazia sfigurata. Il popolo tra opinione e verità*, Milano, Egea, 2014.

²⁴ Mi riferisco qui rispettivamente a C. GALLI, *Modernità. Categorie e profili critici*, Bologna, Il Mulino, 1988, p. 7 e C. GALLI, *Il disagio della democrazia*, p. 57; G. PRETEROSSO, *Ciò che resta della democrazia*, Roma-Bari, Laterza, 2015; G. DUSO, *Genesi e aporie dei concetti della democrazia moderna*, in G. DUSO (ed), *Oltre la democrazia. Un itinerario attraverso i classici*, Roma, Carocci, 2004, pp. 107-138.

²⁵ P. ROSANVALLON, *L'età dell'autogestione. La politica al posto del comando*, Venezia, Marsilio, 1978. Cfr. anche P. ROSANVALLON, *La démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple en France*, Paris, Gallimard, 2000; P. ROSANVALLON, *Il politico. Storia di un concetto*



verso il decentramento e la circolazione trasparente delle informazioni, una reale partecipazione alla gestione della cosa pubblica.

Tale processo di ripoliticizzazione implica in alcuni casi una ripresa dei concetti e delle pratiche di democrazia diretta, non di rado interpretata come possibile rimedio alle mancanze della democrazia rappresentativa. La democrazia diretta appare così come una pratica che in maniera carsica riemerge in epoche anche lontane tra loro, e che coinvolge diverse aree linguistiche e culturali, ma che possiede alcune idee forti, quali la necessaria circolazione trasparente delle informazioni, il decentramento e la riflessione su possibili dispositivi in grado di garantire una reale partecipazione ai meccanismi decisionali. Oggi tale interesse per la democrazia diretta ritorna con la subitanità tipica di alcuni movimenti sociali, seppur diversi per forme e caratteristiche. Dal movimento *Occupy Wall Street* ai cosiddetti *indignados* spagnoli – al cui interno è nata la piattaforma *Democracia real ya!* – dalle “primavere arabe” alle molteplici proteste che da vari paesi del Sud America all’Islanda hanno caratterizzato gli ultimi anni, nonostante l’indubbia eterogeneità di tali fenomeni, la loro cifra comune mi pare essere l’esigenza di ridurre, se non eliminare, la distanza tra governanti e governati.

D’altra parte, feconda, per interpretare questi e altri sviluppi dei movimenti reali, risulta la filosofia politica del *Communalism* elaborata da Murray Bookchin, esponente di una tradizione che ha i suoi pilastri nell’*empowerment* sociale e politico del cittadino, nella partecipazione ai processi decisionali, nella rotazione degli incarichi, nel controllo e nella revocabilità dei rappresentanti, in un decentramento dei luoghi politici che si collegano tra loro in maniera interdipendente secondo lo schema federalista dei cerchi concentrici. Una riattualizzazione teorica significativa, questa, perché capace di farsi pratica costituente non solo, in maniera parziale, a opera di alcuni dei movimenti sociali succitati, ma anche e soprattutto nella regione tra il sud della Siria e il nord dell’Iraq, laddove oggi parte della popolazione di etnia curda sta sperimentando forme di democrazia diretta – e laica –, a cui viene dato l’appellativo di confederalismo democratico²⁶.

Democrazia diretta e democrazia rappresentativa sono così oggi pensate da più fonti che si interrogano con approccio critico sulle problematiche dei sistemi di governo occidentali come termini paralleli, se non alternativi o addirittura antinomici. Appare quindi necessario riflettere sulla distanza (reale

(2003), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005; P. ROSANVALLON, *Controdemocrazia. La politica nell’era della sfiducia* (2006), Roma, Castelvecchi, 2012.

²⁶ Cfr. A. ÖCALAN, *Guerra e pace in Kurdistan. Prospettive per una soluzione politica della questione kurda* (2008), Iniziativa Internazionale, Roma, 2010; A. ÖCALAN, *Confederalismo democratico* (2011), Roma, Iniziativa Internazionale, 2013. Per un primo approccio al *Communalism* cfr. M. BOOKCHIN, *Democrazia diretta* (1993), Milano, Elèuthera, 2015.

o presunta) che separerebbe le due forme di democrazia, per provare a individuarla e in caso misurarla. Per fare questo ho deciso di guardare alla Rivoluzione francese, «fonte eterna», secondo la definizione di Kelsen, per il sistema democratico moderno e straordinario laboratorio di elaborazione di teorie e sistemi politici, dove troviamo analizzate, sebbene spesso con terminologia differente rispetto a quella attuale, forme e meccanismi della democrazia diretta e della democrazia rappresentativa, così come i rapporti e le interazioni tra esse²⁷.

2. *Nella fucina democratica. Dagli Stati Generali a Termidoro.*

La democrazia, definita dall'*Encyclopédie*, nella voce redatta dal Cavaliere di Jaucourt, come «una delle forme semplici di governo, in cui il corpo del popolo ha sovranità» è termine relativamente poco usato nel dibattito parlamentare all'Assemblea Costituente del 1789-1791²⁸. Quando lo si trova citato è inteso come democrazia pura, o diretta, caratterizzata cioè dal suffragio universale e libero, dal mandato imperativo e dal potere di controllo, sanzione e censura delle leggi da parte delle assemblee di distretto, o primarie. Negli interventi dei deputati è considerata, guardando quindi più ad Aristotele che a Rousseau, un «excès», qualcosa di «orageuse», associabile all'anarchia – nell'accezione semantica di caos –, se non direttamente una «absurde chimère»²⁹. Prevale, in altre parole, scetticismo circa la sua realizzabilità.

Per Emmanuel-Joseph Sieyès – uno dei più grandi tra gli uomini dell'89 – la «vera democrazia» è «concorrere in prima persona a fare le leggi», qualcosa di improponibile in uno Stato delle dimensioni della Francia, con i suoi ventisei milioni di abitanti. Ad essa egli contrappone il «governo rappresentativo», termine utilizzato per definire un ordinamento in cui il popolo non può parlare né agire se non in maniera «mediata», cioè attraverso i propri rappresen-

²⁷ H. KELSEN, *La democrazia*, p. 22.

²⁸ Il lemma ricorre 248 volte negli *Archives Parlementaires* (d'ora in poi *AP*) <frda.stanford.edu/en/ap>. È solo nell'ultimo ventennio dell'Ottocento del resto che esso travalica la sfera dotta e diventa d'uso più comune, cominciando a comparire anche nei documenti ufficiali, cfr. O. BRUNNER – W. CONZE – R. KOSELLECK, *Geschichtliche Grundbegriffe. Historische Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*, 8 voll., Stuttgart, Klett-Cotta, 1972-1997, vol. I, pp., 839 e ss (trad. it della voce in *Democrazia*, Marsilio, Venezia, 1993)

²⁹ Cit. rispettivamente in *Cahiers des Etats généraux, Avant-Propos*, in *AP, prima serie*, vol. 1, p. 15 («elle [l'Assemblée] voulut opposer au pouvoir royal, qu'elle ne crut pouvoir détruire, celui d'une innombrable quantité d'administrations électives, qui constituaient une sorte de despotisme populaire; et en plaçant ainsi dans sa constitution, à côté d'un trône, les excès de la démocratie, elle y sema, par cette alliance monstrueuse, le germe de la guerre intestine qui devait la détruire»); *Cahier des plaintes, doléances et remontrances de la paroisse de Marly-la Ville*, 27 marzo 1789, in *AP, prima serie*, vol. 4, p. 678 («Il faut se garantir du despotisme ministériel, de la tyrannie aristocratique, des mouvements tumultueux et de l'embarras compliqué de l'orageuse démocratie»); Jean-Joseph Mounier, 4 settembre 1789, in *AP, prima serie*, vol. 8, p. 559 («La démocratie, dans un grand Etat, est une absurde chimère»). Qui, come in altri casi in cui non vi è una traduzione italiana a cui fare riferimento, ho preferito citare il testo originale in francese, nell'intenzione così di dare meglio conto di alcune importanti accezioni lessicali e di significato.



tanti³⁰. «Giusto mezzo» tra i due eccessi, il dispotismo e la «democrazia pura», il compito del governo rappresentativo, quale sarà poi sancito dalla Costituzione del 1791, è quello di trovare una difficile sintesi tra essi³¹.

Il nuovo ordine costituzionale dovrà infatti fare i conti con il potere della monarchia, la cui soppressione non sarà ancora, in questa fase, all'ordine del giorno, ma anche, d'altra parte, con quella porzione di potere reclamato dalle succitate assemblee primarie, o di distretto.

Queste saranno chiamate a scegliere gli elettori (uno su cento cittadini attivi), ai quali spetterà il compito di riunirsi a livello dipartimentale e di eleggere i deputati³².

È quel che era accaduto *de facto* già nell'89, quando i distretti, con le loro assemblee, dopo avere assolto al compito di eleggere i deputati, decidono di rimanere riuniti così da svolgere funzione di controllo sui lavori degli Stati Generali. Aperti ai cittadini di ogni ceto, sebbene in teoria sarebbero dovuti durare solo fino al giorno delle elezioni, 13 aprile 1789, i distretti diventano invece istituzioni regolari e prendono in mano la vita delle circoscrizioni. Questi organi, creati da un decreto di governo per scopi elettorali, funzionali quindi a definire la rappresentanza, diventano espressione di una democrazia che trascende il carattere rappresentativo e si fa diretta³³.

A Parigi nel corso del 1789 vengono convocate dodici assemblee nei sessanta distretti elettorali in cui era stata divisa la città in vista della convocazione degli Stati Generali. Il loro compito è di eleggere rappresentanti a l'Hotel de Ville, ma, forti di una larga autonomia d'azione rispetto alla municipalità, i distretti si occupano anche di varie questioni amministrative e di governo e stabiliscono mezzi di collegamento tra loro. Per cercare di arginarne l'indipendenza, nel maggio-giugno del 1790 il governo le trasforma in sezioni e ne riduce il numero (da sessanta a quarantotto), provando invano a limitarne il funzionamento al solo carattere elettorale. Alcuni distretti parigini, tra cui quello dei Cordiglieri, ritengono che sia proprio compito mantenere

³⁰ Cfr. E. SEYÈS, 7 settembre 1789, in *AP, prima serie*, vol. 8, pp. 594, 595.

³¹ Maurizio Fioravanti fa notare come la visione di Seyès oscilla «tra una concezione della rappresentanza vicina al mandato, basata sul potere d'istruzione, e di revoca, da parte del popolo, e una concezione che nella stessa rappresentanza addirittura vede la condizione necessaria di esistenza, quasi in senso hobbesiano, dello stesso popolo come unità politica. Da una parte, la rappresentanza è legittima perché il popolo non aliena in essa la propria sovranità, dall'altra il popolo esiste politicamente perché si esprime in forma rappresentativa. Un teorema quasi insolubile», M. FIORAVANTI, *Costituzione*, Bologna, Il Mulino, 1999, p. 110.

³² «Elettori» è da intendersi nel senso di incaricati di pubblica funzione, o mandatari di secondo grado, cfr. R. MARTUCCI, *L'ossessione costituyente. Forme di governo e Costituzione nella Rivoluzione francese (1789-1799)*, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 208.

³³ Ed è bene ricordare che in origine i *demi* erano proprio entità territoriali: «piccoli distretti, paesi o quartieri urbani», cfr. C. MEIER, *L'identità del cittadino e la democrazia*, in C. MEIER - P. VEYNE, *L'identità del cittadino e la democrazia in Grecia* (1988), Bologna, Il Mulino, 1989, p. 19; cfr. anche C. MEYER, *La nascita della categoria del politico in Grecia* (1980), Bologna, Il Mulino, 1988, pp. 101 ss.

il controllo sui rappresentanti e concedere loro solo poteri limitati e contingenti, affinché essi non esercitino liberamente il proprio mandato ma rispettino imperativamente quello delle assemblee primarie, oltre a un altro importante principio, quello della rotazione³⁴.

Se l'art. 6 della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* (agosto 1789) afferma: «La legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere personalmente o per mezzo di loro rappresentanti alla loro formazione», tale ambiguità («personalmente o per mezzo di loro rappresentanti») – che ritorna anche nell'art. 14³⁵ –, si vorrebbe risolta con la Costituzione del 1791, dove viene sancita come legittima la sola funzione della rappresentanza. L'articolo 2 del Titolo Terzo, *Dei poteri pubblici*, recita: «la Nazione, dalla quale unicamente provengono tutti i poteri, può esercitarli unicamente mediante delega. La Costituzione francese è rappresentativa: i rappresentanti sono il Corpo legislativo e il Re». A questo segue l'art. 3 che aggiunge: «il potere legislativo è delegato a un'Assemblea Nazionale composta di rappresentanti a tempo determinato, liberamente eletti dal popolo». Tale rappresentanza è definita su base censitaria, ma il requisito elettorale è in realtà molto basso³⁶.

La Costituzione del 1791 vorrebbe conciliare così le esigenze di coerenza e unità all'azione di governo con quelle della volontà popolare; in altri termini evitare che la democrazia cada nell'anarchia – intesa quale dispotismo del popolo tirannico, come aveva esplicitato a metà Settecento il marchese D'Argenson nelle *Considérations sur le gouvernement de la France* (1764) – e si uniformi invece all'accezione espressa nella voce *Rappresentanti* dell'*Encyclopédie* in cui Paul Henri Thiry d'Holbach aveva scritto che «i rappresentanti presuppongono degli elettori dai quali deriva il loro potere, ai quali sono di conseguenza subordinati, e dei quali non sono altro che portavoce»³⁷.

Alla base di questa costituzione «vi è il concetto che l'esercizio dei poteri pubblici è conferito mediante una delega»³⁸, e in questo essa intende prescindere da alcune forme di partecipazione popolare alla sovranità e di esercizio diretto del potere legislativo da parte dei cittadini, che tuttavia rimangono presenti e operanti. I distretti e, successivamente, le sezioni, infatti, sono il

³⁴ Cfr. C. VETTER, *Furori rivoluzionari. Il Movimento 5 stelle e i sanculotti*, in «Rivista di Politica», aprile 2013, pp. 5-9; Daniel Guérin, *La lutte des classes sous la Première République 1793-1797* (1948), 2 voll., Paris, Gallimard, 1968, pp. 468 ss. Sul distretto e il club dei Cordiglieri in questa fase e in quelle successive della rivoluzione, cfr. J. DE COCK, *Les Cordeliers dans la Révolution française*, 2 voll., Fantasques Éditions, Lyon, 2001.

³⁵ «Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi, o per mezzo di loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di consentirlo liberamente, di controllarne l'impiego e determinare la qualità, la ripartizione, la riscossione e la durata».

³⁶Cfr. R. MARTUCCI, *L'ossessione costituente*, pp. 206-208.

³⁷ D. DIDEROT, *Scritti politici, con le voci politiche dell'Encyclopédie*, Torino, Utet, 1967, p. 718.

³⁸R. MARTUCCI, *L'ossessione costituente*, p. 203.



nerbo di una pratica di allargamento e diffusione del potere in quanto esercitano nei fatti una sovranità parallela: oltre a partecipare al meccanismo di elezione dei deputati e a svolgere funzione di pressione e controllo, o sorveglianza, sulle assemblee comunali e sulla Assemblea nazionale concorrono all'amministrazione dei quartieri³⁹. Si potrebbe dire che essi svolgono una funzione di democrazia rappresentativa (operando come circoscrizioni elettorali) e, insieme, di democrazia diretta (in quanto assemblee di quartiere), così che entrambi i caratteri, rappresentativo e diretto, della democrazia sono da intendersi non come alternativi ma come complementari e concorrono entrambi a definirne la cifra nella Rivoluzione francese.

Il movimento sezionario – che si afferma via via che si rafforzano le dinamiche di collegamento e coordinamento tra le singole sezioni – è fautore di una concezione della sovranità che rivendica il suffragio universale e che ha in sé elementi anticentralisti e uniformati ad alcuni principi della «democrazia pura» ben presenti nel dibattito pubblico e che attraversano lo stesso giacobinismo. Il suo ruolo è centrale a Parigi, ma non limitato alla capitale, in quanto è radicato in diverse zone del Paese, ad esempio a Lione, a Tolone, a Marsiglia, in Provenza e coincide in alcuni casi con la nozione di federalismo e di difesa della sovranità locale. Non deve stupire, anche se smentisce interpretazioni unilaterali di un federalismo visto come associato al moderatismo o alla controrivoluzione, che ci sia chi ha scritto dell'esistenza di un «federalismo giacobino di tendenza radicale»⁴⁰, che trova spazio fino al biennio 1790-1791. È il caso di Louis-Pierre Dufourny e di Jacques-Antoine Dulaure, entrambi di area cordigliera, che nel 1790 difendono l'idea federativa e la facoltà di ogni comune di ordinare il proprio regime interno, ma anche del futuro deputato della Montagna Billaud-Varenne, il quale nel 1791 è sostenitore de «l'acéphocratie», il governo «senza testa» o «federativo», una forma di democrazia in cui le amministrazioni, o assemblee, dipartimentali, intermedie tra i rappresentanti e il popolo, hanno la facoltà di bloccare e modificare le leggi nel caso in cui esse non siano votate dai tre quarti delle assemblee stesse⁴¹. Come è noto, il termine federalista diverrà dalla primavera del 1793 sinonimo di controrivoluzionario e sarà usato dal giacobinismo per bollare, e colpire anche con l'uso massiccio della ghigliottina, i protagonisti delle rivolte dei dipartimenti, tra i quali ci sono anche i partecipanti di quell'associazionismo pa-

³⁹ Sulla pratica della sorveglianza in un'ottica storica comparata, cfr. P. ROSANVALLON, *Contro-democrazia*, pp. 27-86.

⁴⁰ Questo per quanto riguarda la Provenza. Cfr. J. GUILHAUMOU, *Un argument en révolution, la souveraineté du peuple. L'expérimentation marseillaise*, «Annales Historiques de la Révolution française», 298/ottobre-dicembre 1994, p. 708.

⁴¹ J.N. BILLAUD-VARENNE, *L'acéphocratie, ou le gouvernement fédératif, démontré le meilleur de tous, pour un grand Empire, par les principes de la politique et les faits de l'histoire*, Paris, 1791.

triottico creato dalla stessa rivoluzione. Curioso destino per un lemma che nei primi anni della Rivoluzione è utilizzato invece in tutt'altra maniera, a indicare, anche, forme e modi dell'allargamento della sovranità in senso decentrato e popolare⁴².

Accanto alle sezioni, hanno influenza le società popolari, che rivendicano a loro volta, come le sezioni, il diritto di trattare nelle proprie assemblee le questioni nazionali e di amministrare porzioni di territorio⁴³. La *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1789 consacra il valore dell'associazione politica definendola nell'articolo 2 garante della «conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo», ma è nel 1791, dopo la fuga del re a giugno e la radicalizzazione della rivoluzione, che le società popolari acquistano crescente influenza, in particolare a Parigi, per mezzo dell'attivismo dei Cordiglieri, club che si fa portavoce del movimento popolare. Le *sociétés fraternelles* sono uno spazio politico nuovo che si caratterizza per il funzionamento libero e per una pratica egualitaria grazie alla quale anche le donne e i giovani possono partecipare attivamente alla vita politica⁴⁴.

Durante la rivoluzione ne nascono tra le cinque e le seimila (di cui almeno metà nell'anno II della Repubblica), con tre luoghi di particolare intensità nel Paese: il sud-est, il sud-ovest, il nord-ovest. Come le sezioni, le società si federano tra loro anche con la convocazione di congressi regionali o interregionali, diventando un movimento politico di massa. Esse hanno compiti diversi: se il club dei giacobini è nei fatti un'anticamera dell'Assemblea nazionale, il cui compito è di esercitare il potere, il club dei Cordiglieri si preoccupa più di controllare tale potere: l'orecchio, adottato dai Cordiglieri come sigillo, è l'emblema della sorveglianza. Esercizio diretto e controllo – e tutte le gradazioni possibili tra questi due estremi – sono due aspetti, complementari, della sovranità popolare, che opera così uno scarto rispetto al concetto di sovranità *tout-court*, quale si è affermato dalla *République* di Jean Bodin in avanti, caratterizzato dalla dialettica esclusiva tra i due termini di comando e obbedienza.

Anche se una generalizzazione appare difficile e le caratteristiche cambiano a seconda del contesto regionale, si può affermare che i club rispetto alle

⁴² Cfr. a riguardo A. DE FRANCESCO, *Il governo senza testa. Movimento democratico e federalismo nella Francia rivoluzionaria, 1789-1795*, Napoli, Morano, 1992. Cfr. anche P. VIOLA, *Il crollo dell'antico regime. Politica e antipolitica nella Francia della Rivoluzione*, Roma, Donzelli, 1983, in partic. pp. 146-153; E. HINTZE, *Staatseinheit und Föderalismus im alten Frankreich und in der Revolution*, Stuttgart, 1928.

⁴³ Cfr. J. BOUTIER – P. BOUTRY – S. BONIN, *Atlas de la révolution française, tome 6 : Les sociétés politiques*, Éditions de l'EHESS, Paris, 1992. Sul rapporto tra sezioni e club a Parigi, cfr. R. MONNIER, *Les sociétés populaires dans le département de Paris sous la Révolution*, «Annales Historiques de la Révolution française», 278/ottobre-dicembre 1989, pp. 356-373.

⁴⁴ Sulla natura dei club si tenga conto anche dell'analisi critica di Cochin, cfr. A. COCHIN, *Lo spirito del giacobinismo. Le "società di pensiero" e la democrazia: una interpretazione sociologica della Rivoluzione francese* (1921), Milano, Bompiani, 1981.



sezioni conservino una struttura maggiormente gerarchica – tutte le società riconoscono la propria dipendenza da una società madre, quella di rue Saint-Honoré – e siano meno attenti ai motivi federalisti, o localisti, che invece trovano spesso espressione nelle sezioni. Le società popolari inoltre sono ideologicamente più omogenee, condividendo in gran parte il punto di vista del governo rivoluzionario, a differenza delle sezioni, dove possono prevalere altre opzioni politiche, tra le quali anche alcune più vicine alle posizioni dei girondini o degli arrabbiati. Tuttavia se questo è vero in diversi territori periferici, a Parigi non c'è sempre una netta separazione tra sezione e club. Ogni sezione ha al suo interno uno o due club (anche in rivalità tra loro), ma a volte le due entità si sovrappongono fino a coincidere.

Protagonista di questa effervescenza popolare che trova espressione nei distretti e nei club e che avoca direttamente a sé l'esercizio del potere è la sanculotteria. Il termine «sanculotto» è polisemico. Il neologismo nasce nei salotti del Settecento come *plaisanterie* per indicare i letterati privi di protezione e – dopo un iniziale uso diffamatorio da parte dei pubblicisti anti-rivoluzionari – si afferma man mano con connotazione positiva nel corso della rivoluzione a partire dall'inverno 1791-1792. Nell'anno secondo (1793-1794) diventa un emblema repubblicano carico di suggestioni e di simbolismi. Nel lessico della rivoluzione «sanculotto» indica di volta in volta le classi popolari urbane nel loro insieme, il popolo minuto, i piccoli produttori indipendenti del mondo dell'artigianato (*échoppe*) e del commercio (*boutique*), le folle rivoluzionarie, i patrioti repubblicani, i militanti (*sectionnaires*, *clubistes*) delle sezioni e delle società popolari, un temperamento psicologico ed emotivo. Militanti organizzati e armati, la cui consistenza numerica varia da alcune centinaia nelle grandi città fino ad alcune migliaia a Parigi, i sanculotti sono protagonisti decisivi della scena rivoluzionaria dall'estate del 1792 all'autunno del 1793. Subiscono una prima battuta d'arresto nella primavera del 1794 e saranno definitivamente sconfitti nel maggio del 1795⁴⁵. Si possono distinguere fazioni politiche distinte tra loro, quella di Jacques Hébert e del «Père Duchesne», quella di Jean-Paul Marat e de «L'Ami du Peuple» e quella di Jacques Roux e de-

⁴⁵ Il lessico storiografico ha recepito questa polisemia, sovrapponendo e confondendo dimensione sociale, dimensione politica e dimensione psicologica. La ricerca sul tema si è affermata a partire dalla vivace stagione degli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento con il contributo di storici come Albert Soboul, Richard Cobb, Georges Rudé, Walter Markov, Kare Tønnesson ecc. e con le successive messe a punto, tra gli altri, di Marcel Reinhard, Daniel Roche, Michael Sonenscher, Steve Kaplan. Gli esiti recenti della ricerca storiografica indicano nei sanculotti uno tra i tanti gruppi che si contendono la legittimità politica nella Francia della rivoluzione. Cfr. H. BURSTIN, *I sanculotti: un dossier da riaprire*, «Passato e Presente», 10/1986, pp. 23-52; H. BURSTIN, *La politica alla prova. Appunti sulla Rivoluzione francese*, Milano, Franco Angeli, 1989; H. BURSTIN, *L'invention du sans-culotte. Regards sur Paris révolutionnaire*, Paris, Odile Jacob, 2005; M. SONENSCHER, *Sans-Culottes: An Eighteenth-Century Emblem in French Revolution*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2008.

gli Enragés. La sovranità popolare da loro professata non è «astrazione», ma «realtà concreta»⁴⁶: essa abolisce la distinzione tra cittadini attivi e passivi attraverso una partecipazione di massa alle assemblee e attraverso una costante presenza di piazza. Le sezioni e i club dove prevalgono i *bras-nus* (altro termine usato per definire i sanculotti) instaurano così un complesso rapporto dialettico con il governo rivoluzionario che, a seconda delle fasi e dei protagonisti, va dalla collaborazione al conflitto. Al di là delle differenti tendenze interne ai sanculotti, le loro rivendicazioni echeggiano alcuni aforismi di Rousseau e concernono punti fondanti della democrazia diretta. Oltre al suffragio universale e ad alcune prerogative della «democrazia pura» alle quali si è già accennato, come il mandato imperativo, il controllo dei mandatari da parte dei committenti (la cosiddetta «sorveglianza rivoluzionaria», considerata un dovere dai sanculotti) e la rotazione degli incarichi, ci sono altri importanti punti nella loro piattaforma ideale: la revocabilità permanente degli eletti, il dovere da parte di questi ultimi di riferire periodicamente del proprio operato agli elettori, la ratifica delle leggi da parte delle assemblee primarie mediante voto palese e non segreto, la ratifica popolare della costituzione stessa, il diritto, sempre da parte delle sezioni locali, di non attuare leggi ritenute ingiuste, il riconoscimento del diritto di petizione individuale e collettivo, la dimensione pubblica delle sedute parlamentari, la pubblicità degli atti di governo per mezzo della stampa⁴⁷. Significativamente i sanculotti, fedeli alla massima rousseauiana, ripresa dalle pubblicazioni popolari, per cui «la volontà non si può rappresentare», nel rivolgersi o nel presentare petizioni ai deputati, si firmano «tuo uguale in diritto» a sottolineare un rapporto di non subordinazione rispetto a essi⁴⁸.

L'influenza dei sanculotti è già ben presente nelle quarantotto sezioni parigine, quando queste, dopo che l'11 luglio 1792 l'Assemblea proclama la patria in pericolo, insorgono impadronendosi del municipio e insediandovi una Comune insurrezionale. Nel giro di quindici giorni le sezioni conquistano il diritto di rimanere riunite in maniera permanente e viene data così concretezza giuridica a una democrazia diretta che decompone l'autorità in una multi-

⁴⁶ A. SOBOUL, *Movimento popolare e rivoluzione borghese. I sanculotti parigini dell'anno II*, Bari, Laterza, 1959, p. 87.

⁴⁷ Cfr. C. VETTER, *Il Movimento 5 stelle e i sanculotti*, «Rivista di Politica», 4/2013, pp. 5-9. <http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/periodici/pdfs/000/000/030/Rassegna_M_2014_02.pdf>; P. ROSANVALLON, *Controdemocrazia*, p. 27 e ss.

⁴⁸ A. SOBOUL, *Movimento popolare e rivoluzione borghese*, p. 102. Tale interpretazione del pensiero di Rousseau la si ritrova anche in diverse letture contemporanee. Fletscher sottolinea la «simpatia» di Rousseau per la democrazia, pur precisando che egli non crede che sia realizzabile una forma di democrazia pura, cioè un «governo senza governo», una «perfetta assenza di dominio (anarchia)», cfr. I. FLETSCHER, *La filosofia politica di Rousseau*, p. 133. In maniera simile Casini sottolinea che «il senso delle varie formule enunciate nel capitolo VI del primo libro [*Il patto sociale*] è sintetizzato dalla frase di Rousseau: «Lo stato è legittimo soltanto quando è soggetto alla volontà generale»», cfr. P. CASINI, *Il contratto sociale*, Firenze, Sansoni, 1975, p. 32.



tudine di poli autonomi e che mette in pratica i principi di controllo e revocabilità dei deputati.

I successivi avvenimenti sono noti: il 10 agosto 1792 la folla sbaraglia le guardie svizzere e dà l'assalto alle Tuileries, fin dentro agli appartamenti reali. L'assemblea dichiara Luigi XVI sospeso dalle sue funzioni e lo rinchioda con la famiglia nella prigione del Tempio, mentre riconosce il potere delle sezioni. In questa giornata cruciale una seconda rivoluzione decreta l'ulteriore trasformazione delle forme della rappresentanza: l'assemblea legislativa rinuncia alla guida del Paese e rimette il mandato nelle mani delle assemblee primarie perché eleggano un nuovo organo, la Convenzione nazionale, la cui lista dei deputati viene sottoposta in settembre all'esame e alla revisione delle sezioni. Le elezioni sono per la prima volta a suffragio universale anche se escludono le donne, i servi e chi non ha domicilio fisso. L'abolizione di ogni requisito di censo è una misura dovuta alla pressione delle sezioni e dei club, che tuttavia non placa la sete di partecipazione dei *bras-nus*, i quali continuano a reclamare precise garanzie di controllo e di intervento sulle misure legislative.

Sintomatico del clima in cui avviene questo passaggio è anche il *Progetto di un mandato speciale e imperativo per i mandatari del popolo alla Convenzione nazionale*, presentato alcuni mesi più tardi (il 9 dicembre 1792) da Jean-François Varlet, partigiano della democrazia diretta cara ai sanculotti, in cui si legge tra l'altro:

«Le leggi [...] devono essere [...] la verifica degli ordini intimati dalle assemblee primarie [...]. In uno Stato in cui il popolo è tutto, il primo atto della sovranità è di eleggere, il secondo è di redigere l'elenco dei poteri, i mandati per gli eletti [...]. Nessun deputato senza procure, senza mandati! Questo principio è una garanzia contro la tirannia legislativa»⁴⁹.

Se torniamo ad analizzare il dibattito parlamentare dopo l'abolizione della monarchia e la proclamazione della repubblica (21 settembre 1792), notiamo che negli interventi dei rappresentanti Montagnardi (che detengono il 25,8% dei seggi, contro il 46,9% della Palude e il 27,3% dei Girondini) ci sono diver-

⁴⁹ A. GROPPi (ed), *Gli arrabbiati*, Roma, Editori Riuniti, 1976, pp. 171-173. Cfr. anche la *Dichiarazione solenne dei diritti dell'uomo nello Stato sociale*, presentata dallo stesso Varlet il 13 maggio 1793 all'assemblea elettorale del dipartimento di Parigi in cui si legge: «Articolo 9: Coloro che esercitano funzioni pubbliche senza la delega formale dei loro committenti sono degli usurpatori che violano la sovranità del popolo. Articolo 10: L'esercizio della sovranità [...] consiste nel diritto che gli uomini hanno nello stato sociale 1) di eleggere senza intermediari a tutte le funzioni pubbliche 2) di discutere gli interessi della società 3) di esprimere singolarmente dei voti e delle intenzioni, collettivamente delle volontà ai mandatari incaricati di preparare le leggi, concorrendo, così, di persona alla loro formazione 4) di revocare e far punire i delegati che tradiscono gli interessi dei loro committenti [...] 6) di domandare conto a ogni pubblico funzionario, amministratore, agente, depositario dei denari nazionali, della sua gestione 7) di esaminare, rifiutare o sanzionare i decreti proposti dai moderatori 8) il diritto, per la totalità dei cittadini, di modificare il contratto sociale [...] Articolo 13: La libertà degli individui è il diritto incontestabile che tutti essi hanno di votare, eleggere, discutere ed esercitare nelle assemblee la porzione di sovranità che spetta a ognuno», *ivi*, pp. 179-181.

se interpretazioni e usi del termine democrazia, che comunque è sempre intesa, nel solco dell'insegnamento rousseauiano, come sinonimo di democrazia pura o diretta.

Per alcuni, che siedono tra i banchi della Montagna ma in alcuni casi anche tra i moderati, essa si oppone recisamente alla pratica della rappresentanza. «Non ci può essere democrazia se c'è una rappresentanza nazionale», afferma François Robert, già tra i fondatori della Società degli amici dei diritti dell'uomo e del cittadino (ovvero il club dei Cordiglieri), in occasione del dibattito sull'esecuzione di Luigi Capeto nel gennaio del 1793, aggiungendo:

«ceux qui veulent adapter au gouvernement représentatif tous les principes du gouvernement démocratique, sont, ou des imbéciles qui désorganisent sans le savoir, ou des fripons qui désorganisent avec connaissance de cause»⁵⁰.

Per altri invece rappresentanza e forme di democrazia diretta devono convivere all'interno di un complesso meccanismo di contrappesi istituzionali. È il caso del progetto costituzionale, detto girondino, dell'ultimo dei *philosophes*, il marchese di Condorcet, che cerca di trovare un punto di equilibrio tra i principi della democrazia rappresentativa e la sovranità diretta delle sezioni in un sistema complesso che dà forma istituzionale ai contropoteri. Presentato il 15-16 febbraio 1793, sarà scartato perché ritenuto troppo eclettico ma verrà in realtà adottato in più parti dalla successiva costituzione giacobina (lo stesso Condorcet sarà successivamente arrestato e troverà la morte nelle carceri rivoluzionarie). Tale progetto, che secondo Roberto Martucci costituisce «uno dei risultati più significativi dell'illuminismo giuridico e una delle massime espressioni del riformismo legislativo democratico di tutti i tempi»⁵¹, prevede un sistema di convenzioni, alcune periodiche per perfezionare la costituzione, altre che si riuniscono su richiesta dei cittadini, e la possibilità di censurare le misure costituzionali. Alcuni organismi *ad hoc*, il Consiglio costituzionale e i Conservatori della costituzione, hanno la facoltà di richiedere il giudizio delle assemblee primarie qualora reputino che il governo abbia operato in senso contrario alla costituzione stessa. Il progetto di Condorcet prevede anche che città e campagna costituiscano insieme una nuova unità amministrativa (il grande comune), i cui rappresentanti siano eletti a suffragio universale. All'opinione pubblica è riconosciuto il diritto di intervenire nel processo legislativo: ogni cittadino può infatti raccogliere cinquanta firme e portare presso un'assemblea primaria la propria proposta di censura di una legge del governo. Se l'assemblea vota favorevolmente vengono convocate per esprimersi tutte le assemblee primarie del comune e nel caso la maggioranza di esse sia favorevole la legge è revocata. Sono infine previsti il giudizio e la

⁵⁰ F. ROBERT, 15 gennaio 1793, in *AP, prima serie*, vol. 57, p. 316.

⁵¹ R. MARTUCCI, *L'ossessione costituente*, p. 239.



revoca dei funzionari pubblici e il referendum su questioni che interessano tutta la Repubblica⁵².

Al di là delle differenze tra le diverse bozze di Costituzione che vengono presentate, ad affermarsi nel dibattito in aula è la concezione di una democrazia intesa come qualcosa verso cui tendere, un'ulteriore tappa del processo rivoluzionario che supera il criterio della rappresentanza sancito dalla Costituzione del 1791. La democrazia è intesa come espressione della volontà popolare da attuarsi attraverso dei rappresentanti sui quali è bene che venga esercitato un continuo controllo dal basso. È proprio tale meccanismo di controllo a rendere praticabile la piena sovranità popolare agli occhi dei deputati Montagnardi. Si potrebbe dire che una democrazia così intesa non coincide totalmente né con la democrazia rappresentativa, né con la democrazia diretta, ma è un ibrido tra le due che integra caratteri di entrambe. Ciò rispecchia il concorso di forze in atto: la sinistra parlamentare è in un rapporto di continua dialettica col movimento popolare e con le sue forme di potere, in particolare la Comune insurrezionale e le sezioni parigine. Così democrazia rappresentativa e democrazia diretta vivono in una dinamica di continuo raffronto e, per un certo periodo, si rafforzano l'un l'altra.

Indicativi in questo senso ci sembrano alcuni interventi. Un elettore del dipartimento d'Indre-et-Loire, il cittadino Wlriot (*sic*) della Società degli amici della libertà e dell'uguaglianza di Tours, in un suo scritto presentato in aula il 17 aprile 1793 e che difende il metodo del mandato imperativo, afferma il principio secondo cui «tutti i poteri, tutte le autorità devono sempre derivare dal popolo, nella maniera più diretta possibile». Questa «maniera più diretta possibile» indica una sorta di scala graduata, attraverso cui misurare il grado di una democrazia che ha come estremi la democrazia rappresentativa pura da un lato e la democrazia diretta dall'altra⁵³.

Un deputato del dipartimento delle Côtes du Nord, il moderato Pierre Guyomar, oppositore della Montagna e fautore delle tesi di Condorcet, il 29

⁵² Per un'analisi del progetto costituzionale di Condorcet cfr. R. MARTUCCI, *L'ossessione costituente*, pp. 37-247; P. COLOMBO, *Governo e Costituzione. La trasformazione del regime politico nelle teorie dell'età rivoluzionaria francese*, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 264-267, 315-318; G. MAGRIN, *Condorcet: un costituzionalismo democratico*, Milano, Franco Angeli, 2001, in particolare pp. 133-176. Magrin sottolinea come Condorcet non neghi la necessità della rappresentanza, ma intenda limitare gli effetti negativi di una delega incondizionata ai rappresentanti (pp. 68-71). Questi arricchisce così la democrazia rappresentativa facendone un processo circolare, e non più lineare, caratterizzato dalla reciprocità tra cittadini e rappresentanti (p. 151) cfr. anche M. PERTUÉ, *Les projets constitutionnels de 1793*, in M. VOVELLE (ed), *Révolution et République. L'exception française*, Paris, Éditions Kimé, 1994, pp. 174-199. ROSANVALLON, infine, intervistato da Ilvo Diamanti, definisce Condorcet «il grande teorico della sorveglianza del potere, per il quale chi governa deve essere giudicato di continuo», in I. DIAMANTI, *Democrazia ibrida*, Roma-Bari-Roma, Laterza-L'espresso, 2014, p. 66.

⁵³ WLRIOT, 17 aprile 1793, in *AP, prima serie*, vol. 62, p. 576.

aprile 1793 rivendica così il ruolo centrale delle assemblee primarie e rifiuta ogni ipotesi di democrazia rappresentativa⁵⁴:

«Et moi aussi, je désire que le peuple fasse par lui-même tout ce qu'il pourra faire, et ne délègue jamais les pouvoirs qu'il peut exercer lui-même. Sur ce principe, je trouve vicieux l'établissement des corps électoraux, il serait possible qu'une agrégation d'assemblées réunies en une seule assemblée primaire, nommât directement un représentant [...]. Je soutiens que le mode existant des corps électoraux [...] bouleverse celui de la démocratie, la minorité y votant pour la majorité; les électeurs, vrais délégués du corps électoral, nomment des délégués du corps électoral, et non du corps du peuple, qui n'agit plus, et n'a aucune part à la nomination des représentants de la nation [...]. Il faut donc, autant que notre position le comporte, que le peuple se gouverne lui-même. En conséquence, les assemblées primaires ou de communes, sont essentiellement délibérantes, puis élisant».

Il deputato Antoine Blaviel, del dipartimento du Lot, vicino ai girondini, il 13 maggio 1793 esorta i deputati ad abbandonare «l'aristocrazia elettiva» in favore di un «governo repubblicano democratico» basato su migliaia di assemblee primarie disseminate sul territorio:

«La souveraineté du peuple ne saurait être représentée sans danger pour la liberté publique [...]. L'on m'opposera qu'un peuple de 27 millions d'individus, disséminés sur une grande surface, ne peut pas se rassembler dans une même enceinte pour y exprimer sa volonté; j'en conviendrai [...]. Nous [...] devons réunir le peuple et diviser l'autorité; réunir le peuple, de manière que, dans ses sections, il soit continuellement délibérant d'une manière uniforme et légale [...]. Pur parvenir à mettre le souverain en activité d'une manière uniforme, je proposerais de diviser le territoire en grands cercles, au nombre de 40, par exemple, distribués de manière que la population n'excédât pas un million d'individus, et ne fût pas moindre de 600.000 dans chacun. Chaque grand cercle serait divisé en cercles secondaires, combinés toujours d'après les mêmes considérations, et surtout d'après l'éloignement des habitations des citoyens, que je ne voudrais pas [...] être éloignées de plus d'une heure de distance du lieu destiné pour les assemblées»⁵⁵.

Due settimane più tardi, il 2 giugno 1793, le sezioni popolari parigine e la Guardia nazionale circondano la Convenzione e impongono la revoca e l'arresto di 29 deputati Girondini: sono accusati di avere tradito il mandato popolare. Così le sezioni, che nei mesi precedenti avevano rafforzato il proprio potere e coordinamento costituendo una Federazione nazionale con tanto di commissione di corrispondenza, rendono effettivo il proprio diritto alla sovranità per mezzo dell'insurrezione, che può essere considerata come la forma ultima del contropotere e del diritto di revoca. Essa è, secondo le parole di Karl Marx, l'atto che rimpiazza tutti i poteri e con quelle di Pëtr Kropotkin, l'arma più potente in mano al popolo per esercitare la propria influenza sui deputati⁵⁶.

⁵⁴ P. GUYOMAR, 29 aprile 1793, in *AP, prima serie*, vol. 63, p. 597. Su Guyomar cfr. A. ROBERT - E. BOURLOTON - G. COUGNY, *Dictionnaire des parlementaires français depuis le 1^{er} mai 1789 jusqu'au 1^{er} mai 1889*, Paris, Bourloton, 1889-1891, 5 voll., vol. 3, pp. 298-299.

⁵⁵ A. BLAVIEL, 13 maggio 1793, in *AP, prima serie*, vol. 64, pp. 248-250. Si noterà, in alcuni passaggi, l'influenza dell'*Utopia* di Thomas Moore.

⁵⁶ Cfr. M. BATTISTINI, «... lo si costringerà a essere libero». *Appunti marxiani sulla Rivoluzione francese*, «Scienza&Politica», 30/2004, p. 15; P. KROPOTKIN, *La grande rivoluzione 1789-1793* (1909), Catania, Anarchismo, 1987, p. 237.



La discussione in aula non può che tenere conto di questi avvenimenti.

Marie-Jean Hérault de Séchelles, deputato montagnardo dei dipartimenti della Somme e della Seine-et-Oise, importante figura della Rivoluzione e titolare di incarichi di grande responsabilità nelle istituzioni rivoluzionarie, nonché presidente della stessa Convenzione nella giornata del 2 giugno, il 10 giugno 1793 propone una costituzione – anch'essa scartata – in cui centrale è l'idea di istituire una forma di controllo della rappresentanza: il Grand jury national, composto da un eletto per ogni dipartimento, che ha per obiettivo di «garantir les citoyens de l'oppression du corps législatif et du conseil»⁵⁷. È una tra le diverse proposte che intendono dare concretezza alla necessità di formalizzare poteri di interdizione sull'esempio della Costituzione della Pennsylvania del 1776, che aveva istituito un Consiglio dei censori composto da eletti popolari, scelti nelle diverse città e contee per controllare l'operato dell'esecutivo e del legislativo⁵⁸. Il 14 giugno 1793 inoltre Hérault de Séchelles suggerisce di introdurre nella nuova Costituzione che sarà varata da lì a poco un articolo con questo testo: «Les assemblées primaires peuvent se former extraordinairement par la réunion de la majorité plus un des membres qui les composent»⁵⁹.

È lo stesso Robespierre a rigettare la sua proposta perché «par excès de démocratie, il renverse la souveraineté nationale». Egli propone di porre dei limiti chiari ai poteri delle assemblee primarie in modo che non abbiano facoltà di «délibérer sur tout» e critica la «démocratie pure» in favore di una «tempérée par des lois»⁶⁰. Allo stesso tempo però due giorni più tardi afferma che la nuova costituzione deve rendere esplicito il carattere diretto della democrazia rivendicando la natura di mandatari e non di rappresentanti dei deputati alla Convenzione («Parce que la volonté ne peut se représenter», dice, richiamando direttamente le parole di Rousseau) sottolineando come nel progetto di nuova costituzione, «les décrets ne sont exécutés avant d'être soumis à la ratification du peuple».⁶¹ Posizioni, quelle di Robespierre, sintomatiche sia della sua nota abilità tattica, sia della presenza di rivendicazioni diverse e opposte di cui egli è ancora obbligato – in questa fase – a tenere conto. Tale apparente ambiguità ben rappresenta il concetto di democrazia robespierriano. Sinonimo di repubblica, essa incorpora elementi di democrazia

⁵⁷ P. ROSANVALLON, *La démocratie inachevée*, p. 69

⁵⁸ P. ROSANVALLON, *Controdemocrazia*, pp. 67-68.

⁵⁹ Hérault de Séchelles, 14 giugno 1793, in *AP, prima serie*, vol. 66, p. 529.

⁶⁰ M. ROBESPIERRE, 14 giugno 1793, in *AP, prima serie*, vol. 66, p. 529. Su Robespierre cfr. H. GUILLEMIN, *Robespierre politique et mystique*, Paris, Editions du Seuil, 1987; G. LABICA, *Robespierre. Une politique de la philosophie*, Paris, Presses Universitaires de France, 1990; F. FURET – M. OZOUF, *Dizionario critico della rivoluzione francese*, Milano, Bompiani, 1988, pp. 280-293; P. MCPHEE, *Robespierre. Una vita rivoluzionaria*, Milano, Il Saggiatore, 2015.

⁶¹ *Ibidem*.

diretta e rappresentativa e coincide con i valori inderogabili della virtù politica e dell'amore per l'uguaglianza.

Anche lo stesso 24 giugno, il giorno in cui viene emanata la Costituzione, il dibattito rimane acceso. Nonostante ci sia chi, in continuità con la costituzione del 1791 e in nome del necessario rispetto del carattere rappresentativo del governo, intenda limitare gli eccessi della democrazia pura, «le gouvernement le plus voisin de l'anarchie»⁶², la sorveglianza, la sanzione e la revoca sono infine giudicati i mezzi necessari per rendere effettiva la sovranità popolare. Charles Lambert, deputato della Côte-d'Or, in un altro intervento di quella giornata ben individua questo tema:

«Mais si ces représentants peuvent être révoqués en tout temps et en toutes circonstances, soit individuellement, soit collectivement, d'après des formes établies; si leurs pouvoirs sont toujours subordonnés à la volonté momentanée de ceux qui les ont investis [...]. N'est-ce pas comme si le peuple tout entier délibérait sur ses propres intérêts, et dans ce cas, n'est-il pas évident que la représentation forcée par la nature des choses, n'est pour ainsi dire qu'une représentation fictive, qui laisse au peuple l'exercice continuel d'une souveraineté qu'il ne peut ni déléguer ni aliéner?»⁶³.

Nella discussione alla Convenzione e in vari progetti ed emendamenti presentati è presente la convinzione che la forma migliore di governo sia la democrazia (da intendersi sempre come democrazia pura), ma che essa non sia praticabile a causa dell'estensione del paese e del numero degli abitanti. Viene quindi accettato di avere una «vera» democrazia rappresentativa, che per essere tale preveda la revocabilità dei rappresentanti e dei funzionari pubblici, il rinnovo dell'Assemblea nazionale ogni anno (e non più ogni due come stabilito nella Carta del 1791), il diritto di intervento, revisione e revoca dei singoli atti legislativi e dell'atto costituzionale da parte delle assemblee primarie (rappresentando in questo un ulteriore passo in avanti rispetto al progetto di Condorcet che concedeva al popolo il solo diritto di ricusa del singolo atto legislativo, lasciando però il potere legislativo nelle mani dell'Assemblea) e il diritto all'insurrezione⁶⁴. Tali prerogative sono infine ratificate da una nuova Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino⁶⁵ e dalla Costituzione re-

⁶² La definizione è di Barthélemy Albuys, deputato del dipartimento del Lot, 24 giugno 1791, in *AP, prima serie*, vol. 67, p. 179.

⁶³ C. LABERT, 24 giugno 1791, *AP, prima serie*, vol. 67, pp. 248-250.

⁶⁴ Magrin, seppure condivida la tesi della continuità tra il progetto di Condorcet e quello giacobino (entrambi vedono la «insufficienza della rappresentanza e la necessità di affiancare ad essa forme legali di partecipazione diretta e di controllo sulle leggi emanate», G. MAGRIN, *Condorcet*, p. 139), precisa che nella bozza detta "girondina" le assemblee primarie non emanano né ratificano sulle leggi, ma solo interdicono o sospendono ex post, non andando a intaccare così l'autonomia dei rappresentanti, mentre nella Costituzione montagnarda è necessaria la ratifica delle leggi *proposte* da parte delle assemblee primarie (corsivo mio), cfr. G. MAGRIN, *Condorcet*, pp. 160-161.

⁶⁵ Art. 29: «ogni cittadino ha ugualmente diritto di concorrere alla formazione della legge ed alla nomina dei suoi mandatari e dei suoi agenti». L'art. 25 afferma che la sovranità risiede nel popolo, mentre l'art. 3 della Dichiarazione del 1789 il principio della sovranità era attribuito alla nazione, cit. in M. TROPER, *La separazione dei poteri e la storia costituzionale francese*, p. 200.



pubblicana dell'anno I: nella sezione intitolata *Della sovranità del popolo* l'art. 7 afferma che «il popolo sovrano è l'universalità dei cittadini francesi», l'art. 8 che «esso nomina direttamente i suoi deputati», l'art. 10 che «il popolo delibera sulle leggi». Le prerogative delle assemblee primarie sono regolate dagli articoli 11-20, 23, 37, 60, 115. Quest'ultimo recita:

«Se nella metà dei dipartimenti, più uno, il decimo delle assemblee primarie di ognuno di essi, regolarmente costituite, domanda la revisione dell'atto costituzionale, o il cambiamento di qualche suo articolo, il corpo legislativo è tenuto a convocare tutte le assemblee primarie della repubblica per sapere se si deve far luogo a una convenzione nazionale».

Infine l'art. 32 formalizza il diritto alla petizione collettiva (un'altra delle richieste avanzate dai sanculotti) e l'art. 35 sancisce il diritto all'insurrezione.

La Costituzione del 1793 rappresenta così un tentativo inedito e audace di conciliare la moltitudine di poli legislativi e decisionali autonomi (riconoscendo alle assemblee primarie importanti prerogative) con la necessità di garantire un sistema di governo omogeneo, coerente e durevole nel tempo (restituendo il primato politico alla Convenzione). Un esempio plastico di come la costituzione sia «una risultante complessiva e sintetica delle diverse, concorrenti e concorrenziali forze che coesistono in un progetto storico di convivenza economica e sociale»⁶⁶. Essa è il prodotto più alto di un'intensa fase di elaborazione di progetti costituzionali volti a garantire la preminenza del legislativo sull'esecutivo e allo stesso tempo ad assicurare una partecipazione popolare alla stessa attività legislativa tramite le assemblee primarie. Sottomessa alla ratifica popolare, ottiene una larga adesione popolare (1.784.377 sì contro 11.531 no), ma non verrà mai messa in pratica, stretta tra la guerra, la guerra civile e il Terrore⁶⁷.

Rimane però un punto di riferimento ideale per i rivoluzionari dei decenni successivi che precisano e affinano i meccanismi popolari di sanzione dell'attività legislativa e di revoca dei mandatari⁶⁸. Su tutti spicca il nome di Filippo Buonarroti che dal 1796 (anno della Congiura degli uguali) fino agli anni Trenta dell'Ottocento combina l'attività cospirativa con una riflessione sull'architettura costituzionale di un ipotetico governo popolare a venire. Cardine della sua riflessione è che «il più sacro dei diritti del popolo [sia] quello

⁶⁶ P. SCHIERA, *Lo Stato moderno. Origini e degenerazioni*, Bologna, Clueb, 2004, p. 142.

⁶⁷ Sul Terrore cfr. F. FURET – M. OZOUF, *Dizionario critico della rivoluzione francese*, pp. 130-142; A. SOBOUL, *Dictionnaire historique de la Révolution française*, Paris, Presse Universitaires de France, 1989, pp. 1020-1025; J.-C. MARTIN, *La Terreur. Part maudit de la Révolution*, Paris, Gallimard, 2010. Per ulteriori indicazioni bibliografiche cfr. anche C. VETTER – M. MARIN (eds), *La felicità è un'idea nuova in Europa. Contributo al lessico della rivoluzione francese. Tomo II*, Trieste, Edizioni Università di Trieste, 2013, pp. 22-24.

⁶⁸ Cfr. tra gli altri il *Projet de constitution républicain* di Charles Teste (1833) cit. in A.G. GARRONE, *Filippo Buonarroti e i rivoluzionari dell'Ottocento. 1828-1837* (1952), Torino, Einaudi, 1971, pp. 219 e ss.

di approvare le leggi sotto cui deve vivere»⁶⁹. Tale diritto egli lo ritiene sancito dalla Costituzione del 1793, la cui sostanza viene mantenuta quale piattaforma degli Uguali. Costoro precisano ulteriormente le funzioni delle assemblee popolari, che si fanno carico dell'esercizio di «un potere legislativo permanente che non può risiedere che nel popolo»⁷⁰. Ogni cittadino è tenuto a partecipare ai tre tipi di assemblee (le assemblee di sovranità, l'assemblea centrale dei legislatori e quella del corpo dei conservatori della volontà nazionale) che hanno il compito di proporre «discutere, adottare o respingere le leggi»⁷¹. Esse devono essere frequenti, numerose e dislocate nelle diverse parti della nazione così da permettere un'effettiva partecipazione, nella convinzione che «la dispersione del potere sovrano» sia da preferirsi alla sua «concentrazione»⁷².

Nei mesi che seguono si situa quella che diversi critici definiscono la svolta centralista dei giacobini. Il fatto che la Costituzione repubblicana dell'anno I non venga messa in atto e quindi che il potere di veto delle assemblee rimanga lettera morta, nonostante la pressione dei sanculotti, dà un colpo che si rivelerà letale all'effettività della «sovranità popolare», espressione che nel corso dell'anno II tende a sparire dal vocabolario politico governativo⁷³. Diverse, e progressivamente limitanti le forme di partecipazione al potere, sono le tappe di questa svolta. Il 5 settembre 1793 il Comitato di salute pubblica, cui era stata affidata la direzione politica e militare della Repubblica, limita a due giorni alla settimana le assemblee di sezione, che fino a quella data si erano svolte quotidianamente. Il 10 ottobre viene ufficialmente differita l'applicazione della costituzione e il Comitato di salute pubblica si arroga il diritto di controllo su tutti i corpi costituiti, sospendendo le elezioni della municipalità, dei magistrati e dei funzionari⁷⁴. Ancora, il 4 dicembre 1793, esso stabilisce per decreto che le sezioni non hanno più alcuna funzione nel governo rivoluzionario e vieta i congressi delle società popolari, anch'essi considerati espressione di federalismo. Dopo la crisi di marzo-aprile 1794, in settimane che vedono tra l'altro la condanna e l'esecuzione di Hébert e di diciassette suoi seguaci, l'arresto di Condorcet, l'esecuzione di Danton e di altri «indulgenti», tra i quali lo stesso Héroult de Séchelles, le sezioni perdono definitivamente d'influenza⁷⁵.

⁶⁹ F. BUONARROTI, *Cospirazione per l'eguaglianza detta di Babeuf* (1828), Milano, Pantarei, 2011, p. 32.

⁷⁰ *Ivi*, p. 144.

⁷¹ *Ivi*, p. 130.

⁷² *Ivi*, p. 148. Per un quadro completo delle modalità di distribuzione del potere legislativo in senso egualitario concepite da Buonarroti, le quali sono, sia detto per inciso, in netta contraddizione con la sua concezione di accentramento dell'esecutivo e di dittatura rivoluzionaria, cfr. pp. 128-148.

⁷³ Cfr. A. SOBOUL, *Movimento popolare e rivoluzione borghese*, p. 99.

⁷⁴ F. FURET - M. OZOUF, *Dizionario critico della rivoluzione francese*, p. 71.

⁷⁵ Per ulteriori approfondimenti sulla parabola delle sezioni, cfr. A. SOBOUL, *Dictionnaire historique de la Révolution française*, pp. 341, 361-362, 815-816.



Artefice di questo spostamento della sovranità al solo apparato governativo è notoriamente Robespierre, lo stesso che solo pochi mesi prima, il 24 aprile 1793, aveva elaborato un altro, e più avanzato, progetto di *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, un cui articolo recitava: «Il popolo è sovrano: il governo è opera sua e sua proprietà; i funzionari pubblici sono suoi agenti. Il popolo può, a suo piacere, cambiare governo e revocare i suoi mandatari» (art. 14).

Il giro di boa di Termidoro (27 luglio 1794), quando una congiura di deputati di diversa estrazione e collocazione raggiunge l'obiettivo di liberarsi di Robespierre - che viene ghigliottinato il giorno dopo insieme a una ventina di suoi fedeli - acuisce ulteriormente le caratteristiche centraliste, colorandole di moderatismo⁷⁶. Ancora una volta il mutamento degli equilibri di governo è ratificato da una costituzione. Il 22 agosto 1795 viene infatti varata la Costituzione repubblicana dell'anno III, dopo una votazione popolare in cui essa ottiene 941.853 sì e 41.892 no. L'esecutivo riguadagna una sua indipendenza dal legislativo e viene affidato a un direttorio di cinque membri ai quali è concesso ampio potere decisionale⁷⁷. L'esercizio del potere legislativo è invece appannaggio di due Camere, il Consiglio degli anziani e quello dei Cinquecento. Nonostante si affermi (art. 2 del Preliminare sui diritti) che «l'universalità dei cittadini francesi è il sovrano» viene precisato che «la legge è la volontà generale, espressa dalla maggioranza o dei cittadini o dei loro rappresentanti» (art. 6 del Preliminare sui diritti). Un'ombra di ambiguità sulla titolarità del potere, questa, che non può mettere in secondo piano i nodi salienti di questa costituzione: viene ripristinato il suffragio censitario e la divisione tra cittadini attivi e passivi, vietata la pratica delle petizioni collettive e abolite le società popolari⁷⁸. Buonarroti individuerà il significato profondo di questa costitu-

⁷⁶ Cfr. F. BRUNEL, *Thermidor. La chute de Robespierre*, Bruxelles, Complexe, 1989.

⁷⁷ Si è visto fin qui come, a partire da Rousseau e dalle diverse interpretazioni del suo pensiero, quello dei rapporti fra legislativo e esecutivo sia stato un nodo altamente problematico; ora assistiamo a una sua ennesima versione. Per una panoramica sul ruolo delle funzioni esecutive dopo la messa a morte di Luigi XVI, cfr. M. MORABITO, *Il comando negato. Rivoluzione francese e potere esecutivo*, Mandura-Bari-Roma, Lacaita, 1997. Per un'argomentata analisi della costituzione del 1795, cfr. R. MARTUCCI, *L'ossessione costituente*, pp. 278-299. Cfr. anche P. COLOMBO, *Governo e Costituzione*, p. 487 e N. TROPER sostiene che la divisione dei poteri sia presente, oltre che nella costituzione del 1791, anche nel progetto Condorcet e nella Costituzione del 1793; essa inoltre sarebbe propria delle concezioni di Rousseau stesso il quale ha tentato di distinguere due nozioni di sovranità, designando con «essenza della sovranità» il potere supremo e con «espressioni della sovranità» l'insieme dei poteri insiti nella potestà dello Stato, facendo in modo che il potere legislativo non fosse investito della totalità dei poteri (p. 131, su questo cfr. anche p. 156).

⁷⁸ Può essere utile qui riepilogare schematicamente i vari passaggi concernenti il suffragio censitario. Nel 1789 viene deciso che per diventare deputati è necessario essere proprietari di terra e pagare imposte pari ad almeno un marco d'argento (equivalente a cinquecento giorni di lavoro); tale misura viene abolita nel 1791, tuttavia vengono introdotti alcuni requisiti di censo indispensabili per essere nominati elettori, così le barriere di accesso vengono spostate a un livello inferiore della gerarchia elettorale. Le istanze generalizzate di partecipazione, come si è detto, fanno sì che tale misura restrittiva venga abolita nel 1792, per poi ritornare appunto in auge nel 1795, dopo Termidoro, cfr. B. MANIN, *Principi del governo rappresentativo*, pp. 112-113.

zione nell'eliminazione di ogni possibilità di intervento popolare nel processo legislativo: «le leggi si fanno senza la partecipazione del popolo e senza che possa esercitare su di esse nessun tipo di censura»⁷⁹. A chiudere simbolicamente il cerchio è il fatto che uno degli ultimi atti della Convenzione, che si scioglie il 26 ottobre 1795, sia la soppressione definitiva delle sezioni (9 ottobre 1795), a indicare la necessità di estirpare dal punto di vista istituzionale qualsiasi fattore di alterità rispetto all'univocità centralista del meccanismo legislativo.

3. *Per (non) concludere. Dalla distanza alla reciprocità*

Alla luce di questa panoramica su alcune vicende della Rivoluzione francese si sarà notata la complessità di utilizzo del termine democrazia, con le sue diverse valenze e interpretazioni.

Non ci sono dubbi sul fatto che proprio nella, e dalla, Rivoluzione francese nasca l'equivoco sulla natura della democrazia e si generino interpretazioni opposte. Hannah Arendt, nel mettere in luce il ruolo dei distretti e dei club quali organi di base di democrazia diretta e autogoverno non di rado in conflitto con l'autoritarismo giacobino, valorizza il movimento sezionario e quello dei club quali forme spontanee e preconiliari, spazi di libertà o cellule democratiche di base che permettono una partecipazione reale dei cittadini e un controllo effettivo dell'operato di governo. Una tendenza alla libertà (intesa come partecipazione al governo) di stampo federalista soffocata dal centralismo dei giacobini, considerato quale incubatore del Terrore. Arendt ipotizza che uno sviluppo pieno di queste forme di democrazia diretta – che chiama «consigli elementari a cerchi concentrici» – avrebbe fatto sì che l'autorità non sarebbe più stata generata «né al vertice né alla base, ma a ognuno dei livelli della piramide» offrendo così «la soluzione a uno dei problemi più gravi di tutta la politica moderna: il quale consiste non nel modo di conciliare libertà e uguaglianza, ma nel modo di conciliare eguaglianza e autorità»⁸⁰.

Dall'altra parte è noto come una ben più influente tradizione filosofica e storiografica abbia desunto dalla Rivoluzione francese i caratteri costituenti della moderna democrazia occidentale, dando legittimità alla migliore forma possibile di governo, quella del sistema rappresentativo.

Ha quindi ragione chi scrive che «la tensione tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta attraversa tutta la Rivoluzione francese»⁸¹. Tuttavia non credo si debbano pensare questi due termini come distinti, in quanto la loro separazione non fu percepita al tempo ed è operazione concettuale poste-

⁷⁹ F. BUONARROTI, *Cospirazione per l'eguaglianza detta di Babeuf*, p. 32.

⁸⁰ H. ARENDT, *Sulla Rivoluzione*, Milano, Edizioni di Comunità, 1983, pp. 322-323.

⁸¹ C. VETTER, *Il Movimento 5 stelle e i sanculotti*.



riore. Abbiamo visto che le funzioni della sorveglianza, della sanzione, della revoca sono proprio quelle di coniugare la democrazia rappresentativa con la democrazia diretta, in una visione che giudica l'esercizio popolare della sovranità secondo il metro della maggiore o minore identificazione tra governanti e governati. In questa prospettiva, che sembra prediligere i toni del grigio piuttosto che il bianco e il nero, democrazia diretta e democrazia rappresentativa non sono in un rapporto di opposizione tra di loro, né di antiteticità⁸², ma di reciprocità e complementarità. L'una per esistere suppone, logicamente e necessariamente, l'altra. Nel 1789-1795, secondo un modello tipico delle rivoluzioni successive, le pratiche della democrazia diretta non sono costanti, ma vivono fasi di partecipazione "di massa" alla cosa pubblica e fasi di crisi, in cui le forme di democrazia diretta "si ritirano", lasciando il campo alle altre forme, istituzionali, di democrazia rappresentativa, che a loro volta hanno ragione d'essere solo sulla base della precedente "spinta" popolare. Michelle Vovelle ha considerato che il 10-15% della cittadinanza (uomini adulti) francese abbia espresso una «presenza militante» nella Rivoluzione francese⁸³. Tale partecipazione, che ha assunto anche le forme della democrazia diretta, è stata condizione necessaria per il dispiegarsi della democrazia di tipo rappresentativo, fornendole l'energia necessaria alla sua affermazione.

La dialettica tra rappresentanza e sovranità popolare è anche costitutiva delle elaborazioni costituzionali, che si configurano come tentativi di sintesi tra due necessità: la gestione unitaria del governo (potere) da una parte, il rispetto della policentrica volontà popolare dall'altra.

Questa stretta relazione tra forme di democrazia diretta e di democrazia rappresentativa mi pare un dato prezioso per la riflessione odierna, quando si è oramai sedimentata una bibliografia pluridecennale che si interroga sulla discrasia tra l'affermazione generalizzata della democrazia in quanto regime di governo e la sua progressiva crisi di identità e funzionamento⁸⁴.

La soluzione prospettata da Arendt (che l'autorità non sia generata «né al vertice né alla base, ma a ognuno dei livelli della piramide») particolarmente innovatrice e avanzata, in quanto invita a considerare la democrazia diretta come rimedio alle falle della democrazia rappresentativa, colpisce per la sua

⁸² Come ha sostenuto D. GUERIN, *La lutte de classes sous la Première République 1793-1797*, 2 voll., Paris, Gallimard, 1968, vol. 1, p. 468.

⁸³ M. VOVELLE, *Battaglie per la Rivoluzione francese*, Milano, Panta Rei, 2014, p. 228.

⁸⁴ Si può fare riferimento riferisco qui, oltre a C. GALLI, *Il disagio della democrazia*; N. URBINATI, *Democrazia sfigurata*; P. ROSANVALLON, *Controdemocrazia*; anche a P. GINSBORG, *La democrazia che non c'è*, Torino, Einaudi, 2006; N. URBINATI, *Lo scettro senza il re. Partecipazione e rappresentanza nelle democrazie moderne*, Roma, Donzelli, 2009; M. CILIBERTO, *La democrazia dispotica*, Roma-Bari, Laterza, 2011; A. MASTROPAOLO, *La democrazia è una causa persa? Paradossi di un'invenzione imperfetta*, Torino, Bollati Boringhieri, 2011. Cfr. anche M.L. SALVADORI, *Democrazia. Storia di un'idea tra mito e realtà*, Roma, Donzelli, 2015, in particolare pp. 462-481.

acutezza. Mi pare però che anch'essa sia illusoria, in quanto una diffusione dell'autorità scompone e parcellizza il problema, ma, se non lo moltiplica, certo non lo risolve. In altre parole non mi sembra che la democrazia diretta, né l'introduzione di alcune sue forme, come i mandati imperativi o il diritto di revoca dei rappresentanti, siano in grado di risolvere le aporie denunciate da più parti come intrinseche alla democrazia rappresentativa.

La stessa Rivoluzione francese è, anche, il tentativo di correggere tali aporie del governo rappresentativo, *in primis* la separazione tra governanti e governati, introducendo elementi di democrazia diretta. Robespierre porta alle estreme conseguenze questo tentativo. La sua luttuosa grandezza sta proprio nel cercare l'impossibile punto d'equilibrio tra la necessità dell'unità del potere e le tendenze centripete delle varie forme di democrazia diretta. Epigone del legislatore di Rousseau, entità straordinaria in grado di dare leggi alle città, e di provare a superare la separazione tra chi esercita il potere e chi ne è suddito, Robespierre (e con lui la società dei giacobini) rappresenta l'audace tentativo di concretizzazione della sovranità popolare e, insieme, nella tragicità delle vittime del Terrore, un suo innegabile fallimento.

Tale naufragio indica come la Rivoluzione francese non sia riuscita a risolvere il dualismo tra governanti e governati e a identificare rappresentanza e sovranità popolare⁸⁵. In altre parole essa, tanto nelle sue forme di democrazia rappresentativa, quanto in quelle di democrazia diretta, non ha potuto ridurre all'unità o all'identificazione i due termini di popolo e sovranità (o popolo che obbedisce da una parte e popolo sovrano dall'altra), che hanno così continuato a correre scissi. Tale comune fallimento palesa il fatto che democrazia rappresentativa e diretta siano «due aspetti intrinsecamente legati tra loro»⁸⁶.

Se la democrazia rappresentativa presenta tare costitutive, che Rosanvallon individua *in primis* nell'entropia rappresentativa (ovvero il degradarsi del rapporto tra eletti ed elettori)⁸⁷, la democrazia diretta – come è stato ampiamente sottolineato dai suoi critici – non è da meno: non è continuativa nel tempo, ha bisogno di una situazione sociale eccezionale e di leadership carismatiche e capaci, non è applicabile in un territorio esteso.

Ma quel che più importa è che la democrazia diretta, proprio come la rappresentativa, implica anch'essa una concezione monistica della società quale condizione per garantirne un ordinamento coerente, una unitarietà ed efficacia delle sue strutture di governo. Anch'essa richiede di stabilire decisioni se-

⁸⁵ Tale dualismo è identificato come costitutivo della democrazia da Giuseppe Duso. Cfr. G. DUSO, *Oltre la democrazia*, p. 130; G. DUSO (ed), *Il contratto sociale nella filosofia politica moderna*, pp. 39-42; G. DUSO (ed), *Contratto sociale. Testi di Athusius, Hobbes, Pufendorf, Locke, Rousseau, Kant, Fichte, Hegel, Rawls*, Roma-Bari, Laterza, 2005, p. XXIII.

⁸⁶ G. DUSO, *La democrazia e il potere del governo*, «Filosofia Politica», XX, 3/2006, pp. 367-390, p. 372.

⁸⁷ P. ROSANVALLON, *Controdemocrazia*, p. 16.



condo il criterio della maggioranza e il conseguente disciplinamento delle minoranze che eventualmente non si adeguino a ciò che è stato stabilito, condizioni, queste, necessarie perché possa esservi un'azione di governo. Geminello Preterossi, scrivendo della «circularità biunivoca popolo-sovrantà (il potere rappresentativo ha bisogno del “suo” popolo, la cui eventuale ostilità porrebbe un problema)», sostiene che «soggettività del popolo e soggettività del potere politico sono funzioni reciproche»⁸⁸. Come l'azione del potere politico deve sempre, in un modo o nell'altro, trovare una certa forma di riconoscimento nel popolo, così l'azione del popolo è possibile solo nella misura in cui ci sia chi la simboleggia. Le “due democrazie” – diretta e rappresentativa – sono in realtà una sola in quanto appartengono alla stessa famiglia del politico. Vanno dunque studiate e interpretate nel loro rapporto, più che interpretate come in opposizione tra loro, o come un rimedio una dell'altra.

Mi sembra quindi logicamente accettabile – anche se idealmente arido – operare per l'introduzione di procedure di democrazia diretta al fine di ripolitizzare la democrazia rappresentativa e rendere maggiormente partecipati i meccanismi decisionali che ne stanno alla base. Fuorviante invece mi pare l'ipotesi, in linea teorica assai più interessante, avanzata da alcuni teorici radicali, tra i quali il già citato Bookchin, di risolvere le aporie costitutive della democrazia rappresentativa sostituendovi la democrazia diretta, così come credere che un'affermazione della democrazia diretta sia funzionale alla destituzione della democrazia rappresentativa.

La democrazia, che è in continuo divenire e vive un incerto equilibrio tra l'emancipazione della soggettività e il suo assoggettamento, è storia della interazione tra le due tendenze, quella alla rappresentanza e quella alla partecipazione diretta senza intermediari, entrambe costitutive della modernità. Rosanvallon, in uno dei suoi primi lavori, denuncia come uno dei perduranti problemi della politica sia che «Si sogna insieme con Rousseau e si governa con Machiavelli»⁸⁹. Ma l'uno senza l'altro è concepibile? Non sono forse due termini necessari l'un l'altro? E ancora: la storia della Rivoluzione francese, la storia della modernità, non è forse quella dell'interazione tra i due?

Domande pleonastiche che mi lasciano melanconicamente stretto tra l'apparente inevitabilità di tornare alla constatazione kelseniana per cui «il dominio è inevitabile»⁹⁰ – assioma sulla base del quale Kelsen considera il governo rappresentativo l'unica modalità possibile di coniugare, anche se solo per approssimazione, libertà e uguaglianza – e la tensione critica di un Prou-

⁸⁸ G. PRETEROSSÌ, *Ciò che resta della democrazia*, p. 11.

⁸⁹ P. ROSANVALLON, *L'età dell'autogestione*, p. 42.

⁹⁰ H. KELSEN, *La democrazia*, p. 127.

dhon, severo censore del centralismo giacobino, che individua l'essenza della democrazia nella distribuzione dei compiti e delle responsabilità, giudicando positivo ed effettivo il patto sociale solo in un sistema federale, considerato l'unico in grado di limitare le attribuzioni del potere supremo⁹¹. Lo stesso Proudhon che, pochi anni prima, aveva definito la democrazia, significativamente e senza attenuanti, come «une transition honteuse», in quanto alla redistribuzione del potere politico non fa corrispondere la redistribuzione economica, a segnalare ruvidamente un ennesimo elemento costitutivo della polisemia intrinseca al termine democrazia fin qui illustrata⁹².

⁹¹ P.-J. PROUDHON, *Del principio federativo*, Milano, Terziaria, 2000, p. 58. Devo l'utilizzo dell'avverbio "melanconicamente" all'accezione che del sostantivo "melanconia" dà Pierangelo Schiera, quale prodotto del dualismo della scienza, nel suo rapporto col potere, tra il trionfalismo dell'onnipotenza e l'abbattimento della compromissione. Cfr. ad esempio P. SCHIERA, *Presentazione*, «Scienza&Politica», 1/1989, p. 4.

⁹² P.-J. PROUDHON, *De la justice dans la révolution et dans l'église*, Librairie de Garnier Frères, Paris, 1858, vol. I, p. 496.